

## **Convenzione del Centro Interregionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari - CIFIS**

### **Tra**

- l'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna, domiciliato per il presente atto in Torino, Via Verdi 8;
- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per il presente atto in via Duomo 6, Vercelli;
- il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido Saracco, domiciliato per il presente atto in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24;
- l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per la presente Convenzione in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A;
- Accademia Albertina di Belle Arti di Torino rappresentata dalla Presidente dott.ssa Paola Gribaudo, domiciliata per il presente atto in Torino, Via Accademia Albertina, 6;
- Accademia Belle Arti di Cuneo rappresentata dal Direttore Alberto Lucchini, domiciliato per il presente atto in Cuneo, Via Savigliano 8/B;

### **Premesso che:**

- l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e il Politecnico di Torino, l'Università della Valle d'Aosta, l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, l'Accademia Belle Arti di Cuneo, nel seguito congiuntamente definite "Università e Istituzioni AFAM" o Parti, hanno tra le loro missioni e fini istituzionali la

formazione e la ricerca cui si affiancano le missioni di trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;

- le “Università e Istituzioni AFAM” intendono realizzare tali obiettivi attraverso una loro azione congiunta all’interno del Sistema della Formazione Superiore, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- le “Università del Piemonte” in particolare hanno già avviato, a partire dal 1998, una proficua collaborazione nel settore della formazione attraverso la stipula della convenzione per il funzionamento della “Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie del Piemonte - SIS”;
- le “Università del Piemonte” al fine di proseguire la reciproca collaborazione per la gestione delle attività di formazione rivolte agli aspiranti insegnanti, nonché agli insegnanti della scuola, hanno rinnovato la suddetta collaborazione con la sottoscrizione, nel 2008, di una nuova convenzione per il funzionamento della “Scuola”, al fine di adattare i contenuti dell’accordo al mutato quadro normativo di riferimento e hanno convenuto sulla necessità di individuare un nuovo strumento giuridico che consenta alle stesse di raggiungere, in base al nuovo quadro legislativo di riferimento, gli obiettivi concordati;
- le “Università del Piemonte” hanno individuato nel Centro Interateneo di interesse regionale per la formazione degli insegnanti secondari (CIFIS) lo strumento giuridico più idoneo, secondo quanto disciplinato nella Convenzione sottoscritta il 28/07/2014 e successive revisioni;
- le Parti, valorizzando l’esperienza delle Università del Piemonte con il CIFIS, intendono collaborare alla definizione di un progetto culturale comune per la formazione iniziale degli insegnanti nel rispetto della normativa vigente;
- preso atto delle novità sulla formazione degli insegnanti secondari introdotti dal DPCM del 4 agosto 2023;
- ritenuta opportuna la modifica della denominazione del Centro Interateneo per la formazione degli insegnanti secondari in “Centro interregionale per la formazione degli insegnanti secondari” (CIFIS);

- le Parti individuano nel Centro Interregionale per la formazione degli insegnanti secondari (di seguito definito per brevità Centro) il Centro di cui all'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023;
- è attiva una proficua collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguitoUSR Piemonte);

**quanto sopra premesso  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – PREMESSA**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 – COSTITUZIONE DEL CENTRO**

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate e il cui funzionamento è regolato dagli articoli che seguono.

Il Centro non ha autonoma personalità giuridica, né costituisce in alcun modo autonomo soggetto giuridico terzo rispetto alle Parti, ognuna delle quali conserverà la propria piena soggettività giuridica a ogni effetto di legge, nonché la totale autonomia della propria gestione, ai fini degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali e di qualsivoglia altro effetto non regolato dal presente Accordo, a eccezione delle attività descritte dal successivo articolo 3.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Centro si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso il Centro e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche secondo la normativa vigente.

#### **ART. 3 – SCOPI DEL CENTRO**

Il Centro si propone di:

- coadiuvare le Parti direttamente interessate alla istituzione, alla gestione e al coordinamento delle attività volte alla formazione iniziale degli insegnanti e alla loro formazione in servizio;

- in particolare, organizzare e coordinare le iscrizioni ai moduli formativi per la formazione iniziale degli/delle aspiranti insegnanti sulla base della normativa vigente e le eventuali selezioni in ingresso; gestire i servizi di segreteria, sia didattica sia amministrativa, relative ai corsi in oggetto; coordinare le relative attività didattiche, disciplinari e trasversali e le attività di tirocinio; coordinare l'attribuzione delle docenze nei corsi.

#### **ART. 4 – AZIONI DEL CENTRO**

Per il raggiungimento degli scopi indicati all'articolo precedente, il Centro potrà avviare iniziative preliminari utili a supportare le attività descritte nell'articolo 3, oltre a realizzare eventuali altre azioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

Al Centro compete:

- a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
- b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi;
- d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- e) la stipula delle Convenzioni con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
- f) l'individuazione delle modalità di attuazione dei percorsi;
- g) la verifica, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico dei tutor, delle capacità di:
  1. conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
  2. gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
  3. gestione dei rapporti con l'Università o l'Istituzione AFAM;
  4. gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

#### **ART. 5 – SEDE DEL CENTRO**

Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Torino (Ateneo capofila).

## **ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CENTRO**

Le Parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, mettono a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Parti mettono a disposizione del Centro personale tecnico e amministrativo, previo accordo con l'università sede del Centro, per periodi di tempo determinati.

Il Centro non dispone di organico e non ha dotazione; dispone delle risorse finanziarie a esso destinate per il raggiungimento dei propri obiettivi, provenienti dalla contribuzione degli/delle iscritti/e ai moduli formativi per la formazione iniziale degli insegnanti, dalle Parti, ed eventualmente da Ministeri e da enti pubblici o privati.

Le previsioni di spesa del Centro dovranno tener conto delle effettive disponibilità finanziarie per l'anno di riferimento.

Nel caso di acquisizione di attrezzature e/o di altri beni mobili, utili all'attività del Centro, gli stessi saranno iscritti nell'apposito inventario del Centro.

I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università di Torino, che li metterà a disposizione del Centro.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti, nonché di tutte le altre operazioni di entrata e di uscita, avverrà coerentemente con il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo capofila. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

## **ART. 7 - ORGANI DEL CENTRO**

Sono organi del Centro:

- Comitato Interregionale
- Giunta del Centro
- Organo deliberante
- Coordinatore/Coordinatrice del Centro
- Consiglio Didattico, uno per ogni percorso di formazione iniziale
- Direttore/Direttrice del Percorso Formativo (d'ora in poi Direttore/Direttrice).

## **ART. 8 – COMITATO INTERREGIONALE**

Il Comitato è formato dai/dalle Rettori/Rettrici e dai/dalle Direttori/Direttrici Generali delle Università che aderiscono alla presente convenzione o da loro delegati/e permanenti e dai/dalle Rappresentanti individuati da ciascuna Istituzione

AFAM; partecipa alle riunioni del Comitato come invitato permanente il/la Coordinatore/Coordinatrice del Centro.

Il Comitato è presieduto dal Rettore dell'Università capofila o dal suo delegato.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. fissa le linee di indirizzo delle attività del Centro;
2. approva la proposta di budget economico e degli investimenti del Centro su proposta del/la Coordinatore/ Coordinatrice sentita la Giunta del Centro;
3. delibera sulla ripartizione delle risorse;
4. delibera le variazioni di budget in corso di esercizio, nonché le operazioni di chiusura in applicazione a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa del Centro;
5. sottopone all'approvazione dei rispettivi Organi di governo delle Parti le proposte di modifica alla convenzione istitutiva;
6. delibera in merito alle richieste di ammissione e prende atto delle richieste di recesso da parte degli aderenti al Centro;
7. sottopone all'approvazione dei rispettivi Organi di governo delle Parti la proposta di scioglimento del Centro.

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, per iniziativa del/della Presidente almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno uno dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di 5 giorni a mezzo di posta elettronica.

Il Comitato può avvalersi della modalità telematica di svolgimento delle sedute.

#### **ART. 9 – GIUNTA DEL CENTRO**

La Giunta del Centro, nominata dal Rettore dell'Ateneo capofila, è formata dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice Del Centro e dai/dalle Direttori/Direttrici dei Percorsi formativi.

Alla Giunta del Centro compete il Coordinamento didattico-organizzativo dei Percorsi di formazione iniziale in coerenza con le classi di concorso.

#### **ART. 10 – ORGANO DELIBERANTE DEL CENTRO**

L'Organo deliberante del Centro è formato dai Componenti della Giunta e da un Dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR.

L'Organo deliberante del Centro presidia e delibera in merito a:

1. Coordinamento didattico-organizzativo dei Percorsi di formazione iniziale in coerenza con le classi di concorso
2. Organizzazione dei Percorsi
3. Verifica della coerenza SSD delle Attività Didattiche con le Classi di Concorso
4. Individuazione distribuzione regionale o interregionale dei Percorsi con numero esiguo di iscritti

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di 5 giorni a mezzo di posta elettronica.

L'Organo deliberante può avvalersi della modalità telematica di svolgimento delle sedute.

### **ART. 11 – IL CONSIGLIO DIDATTICO**

Il Consiglio Didattico, uno per ogni percorso di formazione iniziale attivato, è composto da professori universitari o docenti AFAM responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da un rappresentante degli studenti per ciascuno degli Atenei e Istituzioni AFAM, individuato dal Consiglio degli e delle Studenti ovvero, in assenza di tale organo, dai/dalle Rappresentanti degli e delle Studenti.

Il Consiglio Didattico:

1. individua le attività formative funzionalmente correlate al Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023 e ai risultati di apprendimento degli studenti;
2. assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023;
3. propone ai dipartimenti/ strutture didattiche delle Parti con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di 5 giorni a mezzo di posta elettronica.

Il Comitato può avvalersi della modalità telematica di svolgimento delle sedute.

## **ART. 12 - IL COORDINATORE/COORDINATRICE DEL CENTRO**

Il Coordinatore/Coordinatrice del Centro è nominato con Decreto del Rettore dell'Ateneo capofila e svolge le seguenti funzioni:

1. convoca e presiede la Giunta del Centro;
2. convoca e presiede l'Organo deliberante del Centro;
3. nomina un Vice-Coordinatore scegliendolo tra i docenti componenti della Giunta del Centro;
4. rappresenta il Centro e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
5. coordina l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
6. è responsabile della gestione del budget ed esercita le sue funzioni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo capofila sede amministrativa del Centro e del Regolamento del Centro;
7. propone il budget di previsione all'approvazione del Comitato;
8. stipula le convenzioni deliberate dall'Organo deliberante del Centro.

Il Coordinatore dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta.

In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice - Coordinatore.

## **ART. 13 - IL DIRETTORE/DIRETTRICE DEL PERCORSO FORMATIVO**

Per le Università, il/la Direttore/Direttrice è un/a Professore/Professoressa di ruolo di I o II fascia, afferente a uno dei SSD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità e titolare di almeno un incarico didattico.

Per le istituzioni AFAM il/la Direttore/Direttrice è un/a Docente di ruolo, afferente a uno dei SAD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità e titolare di almeno un incarico didattico.

Il/la Direttore/Direttrice deve essere in servizio in una delle istituzioni costitutive del Centro.

Il numero massimo di percorsi formativi di cui un/a singolo/a docente può essere Direttore/Direttrice è pari a 8 in coerenza con il numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione.



Il/la Direttore/Direttrice del Percorso formativo è individuato/a dal Dipartimento o dai Dipartimenti o dalle strutture di riferimento delle Classi di concorso attivate anche in comune tra più percorsi distinti, tra i/le professori/professoressse di prima o di seconda fascia dell'Università, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del/dei percorso/i.

Il Direttore/Direttrice dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta.

#### **ART. 14 – ADESIONI SUCCESSIVE**

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Comitato.

Le nuove adesioni devono essere formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Il Centro è altresì aperto alla collaborazione con altri Centri e alla realizzazione di reti con altri Enti, Istituzioni, Fondazioni, ecc. per il sostegno del Centro, delle sue attività istituzionali e dei suoi obiettivi e per la messa in opera di progetti specifici anche con finanziamenti dedicati.

#### **ART. 15 – RECESSO**

Le Parti aderenti al Centro possono recedere in qualunque momento, inviando formale dichiarazione di recesso al Comitato, con un preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso avrà efficacia a partire dall'anno accademico successivo.

#### **ART. 16 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

Le modifiche della presente convenzione, previa proposta del Comitato, dovranno essere approvate dagli organi competenti di tutte le Università e AFAM aderenti.

#### **ART. 17 – SCIoglimento DEL CENTRO**

Lo scioglimento del Centro è deliberato, a seguito di approvazione del Comitato, dagli organi di governo delle Università e AFAM convenzionati.

In caso di scioglimento del Centro, il patrimonio non imputato alle singole sedi è attribuito alle Università e AFAM aderenti con delibera adottata dal Comitato.

#### **ART. 18 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipula e ha una durata di 3 anni, con possibilità di rinnovi per pari periodi previa delibera degli organi di governo

delle Parti convenzionate, su proposta del Comitato almeno 6 mesi prima della scadenza.

Successivamente alle delibere, le Parti procederanno a formalizzare il rinnovo della convenzione attraverso apposito accordo scritto.

#### **ART. 19 – CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere tra le Università aderenti al Centro nell'applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro inderogabilmente ed esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le Parti aderenti al Centro si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy europeo 679 del 2016 e dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
2. Nei confronti dei terzi (ivi compresi gli iscritti) ogni parte si fa carico di adempiere autonomamente e a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, nonché di rispetto del Diritto d'Autore.

#### **ART. 21 – REGISTRAZIONE E SPESE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al DPR. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Torino, li

Per l'Università degli Studi di Torino  
Il Rettore  
Prof. Stefano Geuna

Per l'Università "Amedeo Avogadro" Piemonte Orientale  
Il Rettore  
Prof. Gian Carlo Avanzi

Per il Politecnico di Torino  
Il Rettore  
Prof. Guido Saracco

Per l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste  
La Rettore  
Prof.ssa Prof.ssa Manuela Ceretta

Per l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino  
La Presidente  
Dott.ssa Paola Gribaudo

Per l'Accademia Belle Arti di Cuneo  
Il Direttore  
Arch. Alberto Lucchini

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*